

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 1082

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)

dal Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)

dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (BRUNETTA)

dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (SACCONI)

dal Ministro per la semplificazione normativa (CALDEROLI)

e dal Ministro della giustizia (ALFANO)

(V. Stampato Camera n. 1441-bis)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 ottobre 2008

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 ottobre 2008*

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile

Capo III
SEMPLIFICAZIONI

Art. 3.

(Chiarezza dei testi normativi)

1. Ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indica espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derivate.

2. Ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, deve contestualmente indicare, in forma integrale ovvero in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

3. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi generali per la chiarezza dei testi normativi e non possono essere derivate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.

Art. 22.

(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)

1. Gli obblighi di pubblicazione di atti e di provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e dei soggetti obbligati nei propri siti informatici.

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i casi per i quali, allo scopo di garantire la massima conoscibilità, resta fermo l'obbligo di assicurare la pubblicità di atti e provvedimenti mediante pubblicazione degli stessi nei giornali.

3. Gli adempimenti di cui al comma 1 possono essere attuati mediante l'utilizzo di siti informatici di altri soggetti obbligati, ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui al comma 1, il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.